



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 229/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA PROVINCIA EDITORIALE DI VARESE S.R.L. (QUOTIDIANO “LA PROVINCIA DI VARESE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATA PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2016

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la nota del 3 maggio 2016 (prot. n. 23009) con cui l’Autorità ha invitato il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia a procedere agli opportuni accertamenti istruttori in merito alla segnalazione pervenuta in data 2 maggio 2016 (prot. n. 22901), con la quale la sig.ra Daniela Bramati rilevava la presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 28 del 2000 da parte del quotidiano a diffusione locale *“La Provincia di Varese”* in relazione alla pubblicazione di *“avvisi elettorali, nel formato pagina intera relativi ad un candidato Sindaco per la città di Varese”*;

VISTA la nota del 10 maggio 2016 (prot. n. 24769) con cui il predetto Comitato, all’esito degli accertamenti istruttori, ha comunicato che *“l’editore ha inviato al Co.re.com. e all’Autorità le proprie osservazioni via pec, soffermandosi unicamente sull’avvenuto adeguamento spontaneo in data 5 maggio, alle previsioni di cui all’art. 7 della legge 28/2000”* e ha segnalato che *“l’editore non ha fatto alcun cenno al rilievo mosso in ordine alla non riconoscibilità dei messaggi della Lista Civica Malerba Sindaco, pubblicati rispettivamente 24 aprile e il 1 maggio u.s.”*;

VISTA la successiva nota del 19 maggio 2016 (prot. n. 27100) con la quale il Comitato, all’esito di verifiche effettuate sui numeri de *“La Provincia di Varese”* pubblicati nel periodo 11-18 maggio 2016, ha rilevato che *«la dicitura “messaggio pubblicitario” non corrisponde a quella prevista dall’art. 21 della delibera Agcom 137/16/CONS che espressamente richiede “messaggio elettorale”, in secondo luogo non viene indicato il soggetto politico committente ma semplicemente un responsabile individuato con nome e cognome e codice fiscale; in terzo luogo [...] viene riproposta l’immagine del candidato e soprattutto il simbolo della sua lista elettorale»* e che *«accedendo al sito internet del ripetuto quotidiano [...] compare costantemente il simbolo della “Lista Civica Malerba Sindaco, cliccando su tale simbolo si viene immediatamente reindirizzati sul sito della lista»*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato e, in particolare:

- la copia delle pagine pubblicate nell’edizione cartacea del quotidiano *“La Provincia di Varese”* del 24 aprile 2016 (pagina 14) e 1 maggio 2016 (pagina 16) che recano messaggi elettorali con la dicitura *“Un Progetto per Varese”* e *“Lega Civica Malerba Sindaco”*, unitamente ad una serie di slogan con valenza propagandistica;
- la copia della pagina numero 14 dell’edizione cartacea del medesimo quotidiano pubblicata il 12 maggio 2016 in cui è riportata una vignetta, il simbolo della lista *“Lega Civica Malerba Sindaco”*, con la dicitura *“messaggio pubblicitario”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che sull'edizione *on line* del quotidiano “La Provincia di Varese”, nella *home page*, compare il simbolo della lista “Lega Civica Malerba Sindaco” e cliccando su tale simbolo si accede al sito della lista medesima;

CONSIDERATO che la società editrice del quotidiano “La Provincia di Varese”, cui i fatti descritti sono stati contestati, non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria ma ha inviato al competente Comitato il comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali, pubblicato in data 5 maggio 2016;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro e che tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità;

CONSIDERATO che l'art. 20 della delibera n. 137/16/CONS dispone, al comma 1, che “entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.”; il successivo comma 5 chiarisce, inoltre, che “la pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la campagna elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo”;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 28/2000, sui giornali quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 21 della delibera n. 137/16/CONS, i messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge n. 28/2000, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l'indicazione del soggetto politico committente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la diffusione dei messaggi politici elettorali contenuti nelle edizioni del 24 aprile 2016 e del 1 maggio 2016 del quotidiano “*La Provincia di Varese*” non è stata preceduta dalla pubblicazione del comunicato preventivo di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 28/2000 e dell’art. 20 della delibera n. 137/16/CONS;

RITENUTO, tuttavia, che la pubblicazione in data 5 maggio 2016 del predetto comunicato preventivo configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RILEVATO che i messaggi pubblicati nelle edizioni cartacee dei giorni 24 aprile, 1 maggio e 12 maggio 2016 de “*La Provincia di Varese*” risultano privi della dicitura “*messaggio elettorale*” e dell’indicazione del committente, e non risultano, pertanto, riconoscibili come tali;

RILEVATO, inoltre, che il contenuto dei predetti messaggi risulta in contrasto con il dettato dell’art. 7, comma 2, della citata legge n. 28/2000 in quanto non appare riconducibile ad alcuna delle forme di messaggio ivi tassativamente indicate;

RILEVATO, altresì, che il simbolo della lista “*Lega Civica Malerba Sindaco*” che compare sulla *home page* dell’edizione *on line* del citato quotidiano, oltre a non essere riconducibile alle forme di messaggio tassativamente previste dal citato art. 7, non reca la dicitura “*messaggio elettorale*” né l’indicazione del soggetto politico committente e non risulta, pertanto, riconoscibile come messaggio politico elettorale;

RITENUTA, pertanto, la violazione dell’art. 7 della legge n. 28/2000 e dell’art. 21 della delibera n. 137/16/CONS, con riferimento alle sopradescritte fattispecie oggetto di accertamento da parte del competente Comitato;

RITENUTA l’applicabilità al caso di specie dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla società La Provincia editoriale di Varese S.r.l., editrice del quotidiano a diffusione locale “*La Provincia di Varese*”, di pubblicare, entro due giorni dalla notifica del presente atto, sia sull’edizione cartacea che sull’edizione *on line*, un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa per aver pubblicato in data 24 aprile, 1 maggio e 12 aprile 2016, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016, messaggi elettorali riferiti alla lista “*Lega Civica Malerba Sindaco*” e per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presenza sulla *home page* del sito “*laprovinciadivarese.it*” del simbolo “*Lega Civica Malerba Sindaco*” senza la dicitura “*messaggio elettorale*” e senza l’indicazione del soggetto politico committente, e in difformità a quanto tassativamente previsto dall’art. 7 della legge n. 28/2000 e dall’art. 21 della delibera n. 137/16/CONS. Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto simile, per collocazione e caratteristiche editoriali, ai messaggi pubblicati in data 24 aprile, 1 maggio e 12 aprile 2016 e al messaggio comparso sulla *home page* del sito “*laprovinciadivarese.it*”.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi